



COMUNE GRANOZZO CON MONTICELLO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Relazione

ai sensi dell'art. 193 del TUEL 267/2000



Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Art. 193 D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267

Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all' art. 162, comma 6).

2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art.194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

L'art.193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

L'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di assestamento generale, come previsto dall'art.175, comma 8 del TUEL, che pertanto affianca alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'assestamento generale del bilancio rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento

finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

Visto l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) che ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è invece stato inserito nel Capo III " Controlli interni" del TUEL 267/2000 dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 testualmente recita:

"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ora previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andatura economico – finanziario degli organismi gestionali esterni".

Mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e dove essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

Monitoraggi Finanziari

Riepilogando, si individuano i seguenti monitoraggi da effettuarsi in corso d'anno sugli equilibri di bilancio:

- 1) in corso d'anno: verifica degli equilibri finanziari;
- 2) entro il 31 luglio : verifica sullo stato di attuazione dei programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Relazione Finale

TUTTO ciò premesso

Visto il Tuel 267/2000

Visto l'art. 193 del TUEL 267/2000

Considerato l'obbligo di provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio;

Considerato che il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 è stato approvato il 12.04.2023 con atto di C.C. n. 09 esecutivo a termini di legge;

Considerato che il rendiconto di gestione per l'esercizio 2022 stato approvato il 28.04.2023 con atto di C.C. n. 13 esecutivo a termini di legge;

In relazione al disposto dell'art.193 del D.Lgs. 267/2000 nonché alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

1. Equilibri di bilancio: La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla data del 20.07.2023, sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese, rilevando:

a) che gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza pari a € 1.121.518,66 fanno rilevare che complessivamente la previsione degli stanziamenti relativa ai primi tre titoli della parte entrata in € 1.436.561,92 potrà essere realizzata;

b) che gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, sommate a quelli delle quote capitale di ammortamento dei mutui pari a € 931.610,31 fanno ritenere che il relativo fabbisogno effettivo, preventivato complessivamente in € 1417.874,24 sarà interamente sufficiente;

c) che pertanto si può prevedere che l'esercizio in corso non si concluderà con un disavanzo di gestione, salvo il sopraggiungere di circostanze straordinarie non derivanti dal normale svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente.

d) che dalla verifica della gestione residui e della situazione di cassa si può presumibilmente prevedere un risultato di amministrazione.

- che presenterà un avanzo

Si è inoltre verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi effettuati in sede di approvazione del consuntivo 2022 risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede.

Si è inoltre verificato che le previsioni di cassa relative sia alla parte entrata e spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio e tali da garantire un saldo cassa finale non negativo.

Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2023.

Relativamente agli equilibri di parte capitale si sono verificate altresì le condizioni per garantire il rispetto saldo di finanza pubblica.

Si è proceduto, altresì, a verificare lo stato di realizzazione dei residui evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibrio finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione. In allegato alla relazione, sono riportate le tavole riassuntive distinte per titoli. Pertanto il bilancio, allo stato attuale, conserva il pareggio di gestione di competenza e di cassa e della gestione residui.

2. Attuazione dei programmi: sulla base dell'esame inerente gli equilibri di bilancio di cui al punto precedente si è proceduto a verificare che fosse assicurato l'attuazione dei programmi;

3. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio: in base alla attestazione di inesistenza di debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili di servizio non vi sono debiti fuori bilancio rientranti nella casistica dell'art.193 del Tuel.

4. Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità: si è proceduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità secondo le indicazioni in cui all'Allegato del D.Lgs. 118/2011, e pertanto non sono necessarie iniziative di adeguamento.

CONCLUSIONE

Si da atto che non risulta necessario adottare provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193 del Tuel.

Il responsabile del servizio Finanziario
Ivana Barbaglia